



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, nella seguente composizione:

dott. Enrico Quaranta	Presidente
dott.ssa Arlen Picano	giudice relatore
dott.ssa Rita Di Salvo	giudice

all'esito della Camera di Consiglio del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3914 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: **querela di falso, in via principale** vertente tra:

Folloni Maurizio n.q. di erede di Strino Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Letizia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel Volturno, alla via Domitiana Km. 29,300, n. 49

-Attore in prosecuzione-

e

I'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, CF 80078750587, anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elett.te domiciliato, agli effetti della presente procedura, presso lo studio legale dei predetti in Caserta, alla Via Arena, loc.tà San Benedetto

-convenuto-

Con l'intervento del Pubblico Ministero.



IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Strino Maria agiva nei confronti dell'Inps proponendo querela di falso avverso la firma apposta sulla cartolina della raccomandata ar n° 61076362760, ritirata e firmata in data 08.08.2012, con la quale l'Istituto avrebbe comunicato l'esito negativo della visita medico legale del 26.07.2012, in esito alla quale la Commissione medica presso l'Inps le avrebbe riconosciuto solo la percentuale del 100% di inabilità civile, senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Si costituiva l'Inps contestando la fondatezza della querela.

Nel corso del giudizio sopravveniva il decesso della querelante e si costituiva in prosecuzione, n.q. di erede, il sig. Folloni Maurizio.

La causa, istruita documentalmente e attraverso espletamento di ctu grafologica, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, il Collegio ritiene la querela inammissibile per quanto si osserva.

Con il presente giudizio l'attrice ha inteso far valere e dichiarare la falsità della firma apposta sulla cartolina postale di ricezione della raccomandata n° 61076362760 inviata dall'Inps, disconoscendola espressamente. In particolare, la querelante ha affermato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata non sarebbe né sua né di altri familiari conviventi né di soggetti dalla stessa conosciuti.

Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che qualora l'ente impositore si avvalga, come nel caso di specie, della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi direttamente con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, bensì soltanto il regolamento postale (Cass. 8293/2018; Cass. 29642/2019), che non prevede alcuna identificazione del consegnatario, com'è evidente dall'esame del modello di cartolina utilizzato, che non contiene alcuno spazio riservato a tale operazione di identificazione, ma solo quello per l'apposizione della firma del "ricevente", che può anche non essere il "destinatario" della comunicazione (cfr. Cass. 9111/2012).

L'identificazione, di contro, è richiesta solo dalla c.d. cartolina verde prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'Ufficiale Giudiziario.

Ciò precisato, appare dirimente, ai fini decisori, la lettura della normativa disciplinante la notifica a



mezzo posta: secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, infatti, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Da ultimo sostiene al riguardo la Suprema Corte che <<In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, e fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella>> (Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 23264 del 28.08.2024).

Peraltro, ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione non è intelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr. Cassazione n. 11708 del 27/05/2011).

L'art. 39 del D.M. citato dispone, in particolare, che **“Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”**. Pertanto, qualsiasi soggetto rientrando tra quelli indicati nella norma citata, non solo il destinatario dell'atto, avrebbe potuto sottoscrivere l'avviso per ricevuta.

Con riferimento al su richiamato avviso, parte querelante si è limitata a dedurre con chiarezza che la firma apposta sullo stesso non sarebbe a sé riferibile, aggiungendo, in maniera estremamente generica, che non sarebbe nemmeno dei familiari conviventi, tuttavia non solo non ha indicato il nominativo dei familiari, in modo da poter estendere agli stessi la ctu grafologica, ma, in ogni caso, nulla avrebbe detto in merito alla presenza di eventuali collaboratori familiari e/o addetti al servizio di portineria, da qui l'inaffidabilità della presente azione di querela di falso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), tenendo conto del valore della domanda (indeterminato complessità bassa –scaglione fino ad €



26.000,00) e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase decisoria per mancanza di questioni complesse su cui dedurre).

Le spese di ctu seguono la soccombenza.

L'art. 226 c.p.c. prevede anche la condanna al pagamento della pena pecuniaria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1- dichiara la domanda inammissibile;

2 - condanna Folloni Maurizio a rimborsare, in favore di parte convenuta, le spese di giudizio, che liquida in € 4226,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge;

3- pone le spese di ctu, come già liquidate, a carico esclusivo di Folloni Maurizio, con eventuali oneri restitutori;

4- condanna Folloni Maurizio al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 a favore dell'Erario

Giudice relatore

dott.ssa Arlen Picano

Il Presidente

dott. Enrico Quaranta

